



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2009

=====

ADDI' 15/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
MONIINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
JALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniele	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - NIERI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 344

Oggetto:

Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione dei contributi volti a sostenere i processi di aggregazione dei confidi ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio." - Risorse stanziare euro 1.500.000,00.



Oggetto: Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione dei contributi volti a sostenere i processi di aggregazione dei confidi ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio." – Risorse stanziare euro 1.500.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", recante "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";

VISTO l'art.1 comma 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" nel quale è previsto che, al fine di agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese, la Regione concede contributi volti a sostenere i processi di riorganizzazione, aggregazione e patrimonializzazione dei confidi, come definiti dal citato art. 13 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 17 ottobre 2008 "Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese – Ridefinizione del Piano di riparto del 'Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive' (art. 86 L. R. 14/1999) per l'anno 2007" è stato destinato l'importo di euro 1.500.000,00 al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1 comma 17 della LR. 11 agosto 2008, n. 14 – Disposizioni per il potenziamento dei confidi del Lazio (punto 15 dell'allegato "A" alla suddetta DGR 734/2008);

CONSIDERATO che la Regione ha già promosso processi di aggregazione e fusione tra Confidi operanti nei settori industriali ed artigiani e che, a seguito dei contributi assegnati, sono stati realizzati processi di fusione nei suddetti settori;



344 15 MAG. 2009 P.S

RITENUTO opportuno, in fase di prima attuazione del citato art. 1 comma 17 della L.R. 14/2008, destinare le risorse sopra individuate al potenziamento dei confidi operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi ed in particolare al sostegno ai processi di aggregazione per fusione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L.R. 14/2008, riportati in allegato "A" alla presente deliberazione;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare permanente nella seduta del..23.10.4.09.; *PS*

all'unanimità

DELIBERA

per le considerazioni illustrate in premessa:

- di approvare gli "Indirizzi e criteri per la concessione dei contributi regionali volti a sostenere i processi di aggregazione dei confidi, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" riportati in allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di destinare, in fase di prima attuazione del citato art. 1 comma 17 della L.R. 14/2008, l'importo di euro 1.500.000,00, ai confidi del Lazio operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

La presente deliberazione ed il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato_A.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 MAG. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 344 *PP*
DEL 15 MAG. 2009

Allegato "A"

(Il presente allegato si compone di n. 5 pagine)

INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI VOLTI A SOSTENERE I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DEI CONFIDI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 17 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2008, N. 14 "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2008-2010 DELLA REGIONE LAZIO."




**Art. 1.
(Finalità degli interventi)**

1. La Regione Lazio, allo scopo di favorire la crescita e il rafforzamento patrimoniale dei Confidi della Regione Lazio, assegna contributi previsti dall'art. 1 comma 17 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 volti a sostenere processi di aggregazione per fusione tra organismi di garanzia, al fine di accrescerne l'efficienza e poter meglio fronteggiare gli obblighi posti dalla legge di riordino dei Confidi (L. 326/2003) e dall'applicazione degli accordi di Basilea II, attraverso due tipologie di intervento:
 - a) contributi a sostegno dei costi sostenuti per l'attuazione del processo di fusione;
 - b) risorse finanziarie ad incremento del Fondo Rischi dei soggetti giuridici finali risultanti dai processi di fusione.
2. Per fusione si intende quanto disposto dall'art. 2501 del Codice Civile:
 - a) fusione mediante costituzione di una nuova società;
 - b) fusione mediante incorporazione di una o più società in un'altra.

**Art. 2.
(Soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1 sono individuati nei Confidi operanti nei settori del commercio, turismo e servizi ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, firmatarie dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili ciascuna associazione di categoria può farsi promotrice di un solo progetto di fusione.
3. Nel caso di fusione per incorporazione, è beneficiario il soggetto incorporante.
4. Nel caso in cui sia prevista la costituzione di una nuova società, limitatamente all'anticipazione prevista nell'art. 9, comma 1 lett. a), è beneficiario ciascuno dei soggetti partecipanti alla fusione purché il nuovo soggetto risultante dalla detta fusione abbia sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio.



DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE
Ing. Igino Bergamini

5. Qualora il processo di fusione di cui al precedente comma si sia completato in data anteriore alla pubblicazione del presente allegato, il beneficiario unico è il nuovo soggetto risultante dalla fusione ed avente sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio.

Art. 3
(Risorse finanziarie)

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente allegato è pari ad euro 1.500.000,00, di cui:
 - a) una quota, pari al 30%, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) la restante quota nonché l'eventuale eccedenza rispetto alla dotazione finanziaria di cui alla lettera precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) secondo modalità stabilite dal successivo art. 10.

Art. 4
(Entità dei contributi per la fusione)


1. Il contributo relativo ai costi sostenuti per l'attuazione del processo di fusione è pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 200.000,00.
2. Tale contributo, come previsto dalla normativa vigente, è soggetto alla ritenuta a titolo d'acconto in misura pari al 4% e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte sullo stesso investimento, anche sotto forma di agevolazioni fiscali.

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono costituite dalle spese sostenute dai Confidi, di cui al precedente art. 2, per l'attuazione del processo di fusione.
2. Sono ammissibili le spese per iniziative da realizzare o realizzate a decorrere dal 16 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14.
3. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.
4. Sono ammissibili a contributo, al netto dell'IVA, le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese per consulenze (legali, amministrative, fiscali, gestionali e organizzative) relative al processo di trasformazione societaria operato dal Confidi;
 - b) spese notarili;
 - c) spese di deposito CCIAA e comunicazioni obbligatorie;
 - d) spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali legate al processo di fusione del Confidi;
 - e) spese di formazione del personale impiegato nei processi di fusione del Confidi;
 - f) spese relative all'attività di informazione ai soci ed altre spese generali nel limite del 10% del costo del progetto.

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE
Ing. Igino Bergamini



- 
5. Tutte le spese dovranno essere provate con documenti idonei a dimostrarne l'intervenuta erogazione e la regolarità dal punto di vista fiscale e contabile.
 6. Per ciò che attiene le spese di cui al precedente comma 4, lettera f) l'effettivo pagamento e la pertinenza di tali spese al processo di fusione saranno attestate da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 6

(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere redatta in carta semplice ed accompagnata dalla documentazione indicata al successivo articolo 7 a pena di inammissibilità della stessa.
2. La domanda deve essere indirizzata ed inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di irricevibilità, entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, al seguente indirizzo:

REGIONE LAZIO
Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Attività Produttive
Area Risorse per le Attività Produttive e Cooperazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA



3. La firma in calce alla domanda deve essere apposta in forma congiunta dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto di fusione, ovvero dal legale rappresentante del soggetto derivante dalla fusione nel caso di iniziative già realizzate, in forma leggibile per esteso e non necessita di autentica. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento dei/l sottoscrittore/i in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione nonché quelle inoltrate in ritardo.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini per la presentazione della domanda farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante; qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.


Art. 7

(Documentazione richiesta)

1. La domanda volta ad ottenere i contributi dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, di tutti i soggetti partecipanti alla fusione;
 - b) progetto di fusione, dettagliato ed analitico, con relativo piano economico-finanziario;

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRETTORE
Ing. Igino Bergamini



- 
- c) certificato di iscrizione alla CCIAA nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con specificazione dei poteri, di tutti i soggetti partecipanti alla fusione, ovvero del soggetto risultante dalla fusione;
 - d) copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito, di tutti i soggetti partecipanti alla fusione;
 - e) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, di tutti i soggetti partecipanti alla fusione;
 - f) dichiarazione resa dall'associazione di categoria di cui all'art. 2 comma 1 del presente allegato, di promozione del progetto di fusione.

Art. 8
(Istruttoria delle domande)

1. L'attività istruttoria è svolta dall'Ufficio competente della Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio che valuta le condizioni di ammissibilità del progetto nel rispetto dei criteri e delle finalità indicate nel presente allegato e predisporre il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 9
(Erogazione dei contributi alla fusione)

1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), viene erogato dalla Regione previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dal Confidi, secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipazione del 30% entro 60 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria di pari importo;
 - b) saldo del 70% previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto al programma approvato.



Art. 10
(Termini di realizzazione del processo di fusione)

1. Il processo di fusione deve completarsi entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente allegato. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, le agevolazioni concesse sono revocate e si procede al recupero dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi legali.

Art. 11
(Rendicontazione della spesa)

1. Entro un mese dal completamento del processo di fusione, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a) copia delle fatture di spesa e documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante l'effettivo pagamento delle spese sostenute, con riferimento al progetto approvato;

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRETTORE
Ing. Ugo Bergamini






- b) per ciò che attiene le spese di cui al precedente art. 5, comma 4 lettera f), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante l'effettivo pagamento e la pertinenza di tali spese al processo di fusione;
- c) certificato aggiornato di iscrizione alla CCIAA nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con specificazione dei poteri.

Art. 12 (Incremento dei Fondi Rischi)

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) sono ripartite tra i soggetti giuridici finali risultanti dai processi di fusione secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 50% delle risorse previste, viene ripartita in misura uguale e proporzionale al numero dei soggetti giuridici richiedenti ed aventi diritto ed erogata completato il processo di fusione;
 - b) il restante 50% viene erogato decorso un anno dalla data dell'atto notarile attestante l'intervenuta fusione, in misura proporzionale alla percentuale di incremento delle garanzie poste in essere dal Confidi nel lasso di tempo indicato, confermato da idonea documentazione bancaria.
2. L'importo massimo delle risorse erogate ad incremento del Fondo Rischi non potrà in ogni caso superare il 50% del patrimonio netto del Confidi.

Art. 13 (Adempimenti)

1. I soggetti beneficiari che abbiano ricevuto risorse ad incremento del Fondo rischi sono obbligati a tenerne traccia contabile nei Bilanci sociali.
2. I contributi percepiti dovranno essere restituiti alla Regione in caso di scioglimento, di cessazione del Confidi risultante dalla fusione, di sua inoperatività, di cessazione o di modifica dell'oggetto sociale.
3. I contributi percepiti potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività propria del Confidi e cioè la prestazione di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge
4. Qualora i Confidi associno imprese che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale o che non rispondano ai requisiti di PMI, sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'incremento regionale.



DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRETTORE
Ing. Igino Bergamini

